

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1166

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERABONI, MARONI, BOSSI, FORMENTINI, LUIGI ROSSI, AIMONE PRINA, GNUTTI, ORESTE ROSSI, OSTINELLI, DOSI, MAGISTRONI, MAURIZIO BALOCCHI, TERZI, SARTORI, PADOVAN, PROVERA, LEONI ORSENIGO, PIVETTI, BERTOTTI, BONATO, ONGARO, COMINO, MATTEJA, PIOLI, CASTELLI**

Norme per la privatizzazione dei giornali quotidiani e delle pubblicazioni periodiche di proprietà pubblica

Presentata il 1° luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La gestione del giornale di proprietà pubblica *Il Giorno* di Milano, è stata in questo periodo al centro di una accesa disputa fra il direttore ed i giornalisti.

Motivo della disputa e delle giuste rimozioni dei giornalisti è l'atteggiamento tenuto dal direttore di fronte ai gravi fatti di corruzione di amministratori pubblici e di pagamento di tangenti a esponenti politici e alle segreterie dei partiti.

Si tratta di un episodio che evidenzia il mancato rispetto del principio della libertà di stampa, ritenuto sacro e inviolabile non solo dalla Costituzione ma anche da tutta la tradizione democratica occidentale, e che palesa l'ingerenza inammissibile

dei partiti nella gestione di un giornale di proprietà di un ente pubblico quale è l'ENI.

È inutile soffermarsi sul fatto che nulla potrà mai convincerci che la strategia di un ente petrolifero possa ritenere essenziale per la sua linea di sviluppo la proprietà di un giornale.

Solo la logica di asservimento al potere dei partiti, e segnatamente di quelli dell'alleanza quadripartitica, può consentire il mantenimento di una partecipazione non solo non strategica, ma che genera soltanto perdite gestionali. Gli ultimi dati disponibili parlano di una perdita annua di quasi 20 miliardi di lire. Inoltre l'inusuale percentuale del 35 per

cento di copie rese rispetto a quelle tirate, indica una pessima gestione anche sotto il profilo organizzativo.

Nel primo quadrimestre del 1991 il *Corriere della Sera* ha avuto una percentuale di copie rese del 20 per cento, la *Repubblica* del 23 per cento. Solo i giornali organi di partito presentano dati vicini a quelli de *Il Giorno*: *l'Unità* (40 per cento) e *Il Manifesto* (44 per cento) ne sono chiari esempi.

Da queste considerazioni deriva che non è ammissibile che un giornale venga gestito male, venga pagato dai cittadini attraverso le tasse e sia utilizzato da partiti invadenti per scopi impropri.

Per rimediare a questa situazione, e poiché il quotidiano *Il Giorno* ha pure una sua tradizione, oltre che un suo mercato a livello locale e nazionale, esso deve essere ceduto al miglior offerente nel rispetto della logica di mercato.

Solo così si potrà ridare alla testata, ai giornalisti e ai redattori che vi lavorano, ai lettori affezionati che ogni giorno lo acquistano la certezza di un giudizio obiettivo dei fatti e di una linea politica

rispettosa della libertà e del diritto all'informazione.

Ma il caso del quotidiano *Il Giorno*, ancorché emblematico, deve rappresentare il momento di un cambiamento politico in cui viene fatto divieto agli enti pubblici o alle società a capitale pubblico, di qualunque natura, di detenere direttamente o indirettamente proprietà nella stampa quotidiana e/o periodica.

Mai più, in quest'ottica di cambiamento che deve segnare la fine del regime dei partiti, potrà essere consentita la proprietà pubblica dei giornali.

Non è infatti ammissibile che, in nome del pluralismo e della tutela del diritto di informazione, si finisca per trasformare tale diritto in strumento di difesa e di orientamento della pubblica opinione da parte di chi detiene il potere. Ogni Governo in un contesto democratico ha il diritto di motivare il suo operato presso l'opinione pubblica, ma lo deve fare in condizioni di parità con altre componenti politiche e solo servendosi di strumenti il più possibile neutrali e obiettivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli enti pubblici economici e non economici, le banche e gli istituti di credito di diritto pubblico e le società a partecipazione pubblica di qualunque natura non possono detenere quote di proprietà diretta o indiretta di giornali quotidiani o di pubblicazioni periodiche di interesse nazionale o locale destinati alla vendita al pubblico.

## ART. 2.

1. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisce le procedure e i tempi che gli enti, gli istituti e le società interessate devono seguire per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali procedure dovranno prevedere particolari agevolazioni ove la parte acquirente sia costituita da cooperative di giornalisti e facilitare la creazione di forme di azionariato diffuso tra i piccoli risparmiatori.

## ART. 3.

1. Le cessioni di quote di proprietà da parte degli enti, degli istituti e delle società di cui all'articolo 1, necessarie per l'attuazione della presente legge, avvengono nel rispetto delle norme della legge 5 agosto 1981, n. 416, e sotto la sorveglianza diretta del Garante per la radio-diffusione e l'editoria.

ART. 4.

1. Il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro riferiscono al Parlamento sull'attuazione della presente legge entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.